

dico: nello stato attuale è un assurdo, una iniquità il ripetere quelle concessioni e privilegi che nel 1819 era di necessità dello Stato il concedere; epperò insisto perchè la Camera, presa in considerazione la gravità della cosa (se è vero che questa legge debba essere il modello su cui si debbe fondare la consolidazione di tutto il debito dello Stato), pensi se può aggravare non solo la nostra, ma le generazioni avvenire di questo iniquo peso, per cui le rendite le quali stanno per la loro ampiezza in proporzione dell'intera rendita fondiaria, possano ormai godere di tanto e così ingiusto privilegio.

FARINA PAOLO. L'onorevole ministro delle finanze, nell'accettare l'emendamento del deputato Di Revel partì da un dato interamente erroneo: vado convinto che, meglio chiarito lo stato delle cose, egli sarà il primo a rifiutarlo.

Infatti l'onorevole ministro credette che la legge organica del 1819 non si riferisse specialmente se non alla non sequestrabilità dei crediti, ed alla non imponibilità delle rendite del debito pubblico. Ora nella legge del 1819 vi è una quantità di disposizioni che non solo si riferiscono a tutt'altra cosa, ma che sono in perfetta contraddizione colle dichiarazioni che l'onorevole ministro ha fatto questo giorno stesso alla Camera sul modo col quale egli intende operare l'estinzione del debito che ora si crea. Per esempio, io leggo all'articolo 10 una prescrizione relativa all'entità dell'emissione delle cartelle così concepita: « Le iscrizioni non potranno essere della somma minore di annue lire 25, nè maggiore di lire 500. »

Ora, a fronte di questa disposizione, se il credito si emettesse, per esempio, nella Borsa di Londra, si potrebbero ancora, qualora convenisse, creare cartelle di una rendita maggiore di lire 500, come è avvenuto pel prestito Hambro?

Di più vi sono speciali determinazioni che riguardano le epoche dei pagamenti, che, cioè, determinano che questi non possano essere fatti che al primo di aprile e al primo di ottobre. Vi sono speciali norme per l'ipoteca; ma ciò che più monta è quanto riguarda il luogo del pagamento, che non può essere che in Torino. E sicuramente questa non è l'intenzione del signor ministro se il debito si contrae all'estero. Avvi ancora questa essenzialissima disposizione relativa all'estinzione del debito stesso, che è concepita come segue:

« L'estinzione del debito pubblico seguirà in parte pel valore integrale delle iscrizioni, ed in parte pel valore al corso delle medesime. »

L'ultima che segue distrugge ogni rimborso al corso, perchè dice:

« Il rimborso integrale si opererà tostochè l'iscrizione di tutti i creditori possa dichiararsi chiusa. »

Ne verrebbe quindi la conseguenza che, una volta finita l'emissione, tutto il credito si dovrebbe rimborsare al valore integrale del capitale nominale. Ora vede il signor ministro che questo sarebbe in perfetta opposizione con quello che diceva oggi, che l'avrebbe cioè rimborsato facendolo comperare al corso della piazza. Io non posso in questo stato di cose che oppormi a quest'emendamento, che ci giunge improvviso come una bomba senza essere stato considerato dalla Camera, e che perturberebbe tutto l'ordine della legge attuale.

Io quindi appoggio la mozione del deputato Chiarle, perchè quest'emendamento venga rimandato alla Commissione, la quale, salvo il principio che vuole il signor ministro ammettere della non imponibilità e della non sequestrabilità di questa rendita, lo metta poi in armonia con quegli intendimenti che nel decorso della discussione si sono dallo stesso signor ministro manifestati.

SARACCO. Dichiaro per conto mio che non accetto l'emendamento dell'onorevole Di Revel, non tanto per le considerazioni di alta convenienza adottate dall'onorevole deputato Mellana, quanto ancora perchè l'interesse dei creditori dei portatori debbe stare al disopra di ogni considerazione; ma poichè una parte di questa Camera chiede che la proposizione sia mandata alla Commissione, io mi limiterò ad osservare che negli articoli 410 e 2168, numero 5, del Codice civile si trovano alcune disposizioni al riguardo appunto delle rendite dello Stato. Se perciò la Camera volesse sentire nella proposta testè propugnata dall'onorevole deputato Farina, io farei semplicemente osservare che la Commissione si dovrebbe estandio far carico delle disposizioni che si leggono negli articoli del Codice civile che ho più sopra citati.

DI REVEL. Io non ho una memoria così ferace che mi possa ricordare minutamente di ogni parola che io abbia pronunciata altra volta in questo recinto, ma quello che posso assicurare si è che procuro sempre di essere conseguente a me stesso, e che quindi quando mi si rammentano parole che si trovano in disaccordo colle mie opinioni e colle mie proposte io non dubito di francamente poterle rigettare.

Io non ho mai fatte le spampanate di parole di cui ha ragionato l'onorevole Mellana, e se, all'occasione che si trattò del vedere se le rendite potevano essere colpite o no, io abbia invocate le disposizioni dell'editto del 1819, questo me lo ricordo perfettamente, perchè è conforme al mio modo di vedere su tal proposito, ma quando io abbia fatte tutte quelle dichiarazioni di titoli dello Stato cui i portatori non avessero fede...

MELLANA. Non sono parole che io abbia attribuite all'onorevole Di Revel, ma sono considerazioni che io stesso ho sottoposto e nuovamente sottopongo alla Camera.

DI REVEL. Mi permetta; io non ho nemmeno memoria di questa cosa, e non ho potuto certamente ragionare in quel modo. Dirò di più, io non ho mai asserito che il debito del 1819 sia stato un prestito, perchè ognuno sa che questo debito non nasce da un prestito, ma da una liquidazione di debito dello Stato, nasce da una liquidazione di un debito del paese, al quale lo Stato, non potendo far fronte, invece di pagare il capitale, ha costituito una rendita; ma non è un debito contratto. Il primo debito veramente contratto dal Governo fu quello che ebbe luogo nel 1831. Il debito del 1819, ripeto, non è altro che il risultato di una liquidazione fatta dal Governo a favore dei suoi creditori, ai quali non potendo dare il capitale, diede l'interesse, e furono al medesimo concesse varie franchigie, e segnatamente quelle della non sequestrabilità e della non imponibilità.

D'altronde, a mio avviso, il buon senso può facilmente indurre a credere che, quando si parla di privilegi e d'immunità concesse ad un debito, e si cita la legge, non vi può essere questione di applicare a questo debito lo stesso modo di conversione e di pagamento, di applicare, in sostanza tutte e singole le disposizioni parziali contenute nell'editto 24 dicembre 1819, in cui si parlava di rendita al 5 per cento, in cui si parlava di debito redimibile, in cui si è determinato il modo di estinzione ed il modo di pagamento.

Del resto, siccome fu fatta la mozione di rimandare quest'emendamento alla Commissione, e siccome questa mia proposta non è venuta fuori come una bomba, secondo la gentile espressione dell'onorevole deputato Farina, ma bensì dopo averne conferito questa mattina stessa colla Commis-